



## AVVISO DI BANDO

### MISURA UNICA: CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19

**Decorrenza dal 7 luglio al 6 agosto 2021**

#### **RICHIAMATE:**

- la DGR XI/4678 del 10 maggio 2021 "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria COVID 19 – anno 2021", che assegna all'Ambito di Mantova **euro 62.387,00**, di cui fino al 10% da utilizzare per spese di gestione e la restante quota per l'erogazione di contributi secondo le indicazioni e i requisiti declinati nell'allegato 1 alla DGR;
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 15 del 29 giugno 2021 di emanazione del bando consortile ai sensi della succitata DGR XI/4678/2021;

#### **DATO ATTO che:**

- con decorrenza dal 2 al 30 novembre 2020 ha avuto svolgimento il precedente bando distrettuale sull'emergenza abitativa riferito al medesimo target della popolazione ai sensi delle DGR XI/3222/2020 e 3664/2020
- dal fondo destinato ai comuni dell'Ambito di Mantova a tale bando residuano risorse pari a euro 64.529,54, che potranno essere utilizzate per l'erogazione dei contributi di cui al presente avviso di bando.

#### **SI RENDE NOTO CHE**

In esecuzione della Delibera del Consorzio Progetto Solidarietà n. 15 del 29 giugno 2021.  
In attuazione della DGR XI/4678/2021 di Regione Lombardia

**È indetto un nuovo bando per l'erogazione di contributi a sostegno del mantenimento dell'alloggio in locazione, in favore di nuclei familiari che si trovano in difficoltà economiche o in condizioni di particolare vulnerabilità anche a seguito della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19**

Risorse economiche destinate alla misura: totali **euro 120.677,84** (di cui euro 56148,30 ex DGR 4678/2021, ed euro 64.529,54 che residuano dai fondi delle DGR XI/3222/2020 e 3664/2020). Tali risorse saranno suddivise tra i 14 Comuni dell'Ambito di Mantova, in base al numero di domande che saranno raccolte dai singoli comuni. I singoli Comuni potranno provvedere ad integrare le risorse regionali con fondi propri.



## ART. 1 - DESTINATARI

Nuclei familiari in difficoltà economiche o in condizioni di particolare vulnerabilità anche a seguito della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19, che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione, in affitto sul libero mercato (compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della legge regionale 16/2016 s.m.i.

**Il pagamento del contributo è effettuato direttamente al proprietario.**

## ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO


Potranno fare domanda tutti gli inquilini, in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) in disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Mantova: Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel D'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo Roncoferraro, San Giorgio Bigarello, Villimpenta;
- b) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- c) Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- d) Non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 16/2016 e del Regolamento Regionale 4/2017 s.m.i. e indicati tabella di cui all'art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna "Tipologia A";
- e) Avere un I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 26.000
- f) Residenza nell'alloggio oggetto del contributo **da almeno sei mesi** alla data di presentazione della domanda, con regolare contratto di affitto registrato;

## ART. 3 - SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

**Non possono** accedere al contributo i nuclei familiari:

- a) in locazione in un Servizio Abitativo Pubblico (SAP) di proprietà ALER o comunale.
- b) In locazione "con acquisto a riscatto"



Consorzio "Progetto solidarietà"



- c) Ove un componente sia proprietario in Regione Lombardia, di altro immobile adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. L'adeguatezza dell'immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all'art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna "Tipologia A".

#### **ART. 4 - PRIORITA' NELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Costituisce priorità, nell'assegnazione del contributo, il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 2020.

Tale difficoltà può essere imputabile ad una delle seguenti cause:

- perdita posto di lavoro;
- consistente riduzione dell'orario di lavoro (il calo del reddito è rilevabile dall'ISEE CORRENTE)
- mancato rinnovo dei contratti a termine;
- cessazione di attività libero-professionali;
- malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare.

L'elenco soprariportato è solo a titolo esemplificativo e non esaustivo; potranno essere prese in considerazione altre fattispecie di difficoltà sopravvenute, di particolare rilevanza.

Costituisce inoltre, in subordine, ulteriore priorità, il conclamato stato di fragilità del nucleo familiare in seguito a valutazione del Servizio Sociale.

La disamina delle domande, sarà svolta dagli uffici comunali, valutando la presenza dei requisiti e l'ammissibilità delle motivazioni addotte.


Gli uffici dei Comuni attribuiranno alle domande un punteggio sulla base dello schema all'Art.7 del presente avviso.

È facoltà degli uffici comunali la richiesta di produzione **dell'ISEE corrente** nel caso in cui la difficoltà del nucleo familiare sia imputabile a riduzione dell'orario di lavoro ed in tutti i casi in cui non sia facilmente rilevabile il calo delle entrate del nucleo familiare.

#### **ART. 5 - CONTRIBUTO**

Il contributo è erogabile **fino ad un massimo di 4 mensilità di canone** e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio /contratto, e potrà subire variazioni in diminuzione in base alla disponibilità dei fondi e al numero di domande pervenute.

**Il contributo è pagato dal Comune per conto dell'inquilino al proprietario dell'alloggio per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.**



Consorzio "Progetto solidarietà"



## ART. 6 – COMPATIBILITA' DEL CONTRIBUTO


- I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018 e n. 2065/2019. I destinatari del presente provvedimento possono essere identificati tra i cittadini dei Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo "AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020", ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020, Allegato B.
- I destinatari potranno essere identificati anche tra coloro i quali abbiano già ricevuto un contributo a valere sulle DGR 3008, 3222, 3664 del 2020, a seguito di domanda presentata nel 2020,
- Il contributo è compatibile con il reddito cittadinanza/emergenza o la pensione di cittadinanza in tutte le loro componenti.

## ART. 7 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

**Soglia minima punteggio per accedere alla misura: 6**

<b>NUCLEO FAMILIARE</b>	
<b>punteggi non cumulabili (si escludono tra loro)</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
n. 1 componente	1
da 2 a 4 componenti	2
più di 4 componenti	3
nucleo monogenitoriale (un genitore con figlio/i a carico)	3
<b>punteggi cumulabili tra loro e con il punteggio precedente</b>	
con almeno un componente over 70	1
con un componente con invalidità superiore al 66%	1
con più di un componente con invalidità superiore al 66%	2
<b>punteggio che si somma ai precedenti</b>	
in situazione di conclamata fragilità socio economica, in seguito a valutazione dei servizi sociali	3

<b>CONDIZIONE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19-DAL 1° FEBBRAIO 2020</b>	
<b>NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA</b>	<b>punteggi relativi a uno o più componenti del nucleo, quindi sono cumulabili</b>
Perdita del posto di lavoro	6



Consorzio "Progetto solidarietà"



Riduzione dell'orario di lavoro superiore o uguale al 20% verificabile nelle buste paga e dall'ISEE corrente	6
Mancato rinnovo dei contratti a termine	6
Cessazione/sospensione di attività libero imprenditoriale	6
Malattia grave o decesso di un componente che abbia determinato difficoltà economiche per il nucleo familiare	6
Fruizione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di integrazione di almeno 30 giorni anche non consecutivi	5
Altra motivazione documentabile e accoglibile	5
Aggiungere 1 punto se la perdita riguarda l'unica fonte di reddito	
Aggiungere 1 punto per i richiedenti che non hanno beneficiato della stessa misura nelle passate edizioni ai sensi delle DGR 3008-3222-3664/2020	

<b>CONDIZIONE NON CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19- PRECEDENTE AL 1° FEBBRAIO 2020</b>	
<b>NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PRECEDENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA</b>	<b>punteggi relativi a uno o più componenti del nucleo, quindi sono cumulabili</b>
Perdita del posto di lavoro	3
Riduzione dell'orario di lavoro superiore o uguale al 20% verificabile nelle buste paga e dall'ISEE corrente	3
Mancato rinnovo dei contratti a termine	3
Cessazione/sospensione di attività libero imprenditoriale	3
Malattia grave o decesso di un componente che abbia determinato difficoltà economiche per il nucleo familiare	3
Fruizione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di integrazione di almeno 30 giorni anche non consecutivi	2
Altra motivazione documentabile e accoglibile	2
Aggiungere 1 punto se la perdita riguarda l'unica fonte di reddito	
Aggiungere 1 punto per i richiedenti che non hanno beneficiato della stessa misura nelle passate edizioni ai sensi delle DGR 3008-3222-3664/2020	



## **ART. 8 GRADUATORIA**

La graduatoria verrà redatta a livello comunale con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun richiedente in base al punteggio ottenuto.

A parità di punteggio prevale l'ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità avrà precedenza la domanda presentata anteriormente.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sui siti istituzionali dei Comuni di riferimento (entro il 30 agosto 2021). Tale pubblicazione costituisce notifica agli interessati.

L'eventuale opposizione alla graduatoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata all'ufficio comunale competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa (entro il 15 settembre 2021).

Trascorso tale termine, sarà pubblicata la graduatoria definitiva entro il 30 settembre 2021.

Successivamente, agli inquilini richiedenti ammessi a beneficiare della misura e ai loro proprietari sarà inviata comunicazione scritta sull'esito della domanda. Ai richiedenti esclusi dalla graduatoria verrà data motivata comunicazione scritta.

## **ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I nuclei familiari interessati devono presentare domanda rivolgendosi al Comune di residenza.

Ogni Comune disciplinerà le modalità pratiche di accesso alla misura da parte dei propri residenti.

**I cittadini potranno fare domanda a partire dal 7 luglio al 6 agosto 2021.**

Le domande che perverranno successivamente al termine perentorio suindicato verranno automaticamente escluse dalla graduatoria.


Il presente avviso ed il modulo della domanda (Allegato A) sono scaricabili dal sito del Consorzio Progetto Solidarietà e dai siti istituzionali dei Comuni che compongono l'Ambito Territoriale di Mantova.

I cittadini che presenteranno domanda si avvarranno dell'autocertificazione e dell'autodichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

I cittadini potranno richiedere informazioni sul presente avviso esclusivamente presso i propri Comuni di residenza.

La domanda (Allegato A), compilata con chiarezza in tutte le sue parti, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del documento d'identità del richiedente;



Consorzio "Progetto solidarietà"



- attestazione ISEE ordinario in corso di validità del proprio nucleo familiare o DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
- fotocopia di regolare titolo di soggiorno per i cittadini appartenenti a Stati esterni all'Unione Europea;
- fotocopia del contratto di locazione in corso di validità provvisto di regolare registrazione dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso di contratti di locazione in scadenza entro i successivi tre mesi dalla presentazione della domanda, il richiedente dovrà inoltre produrre la registrazione della proroga una volta effettuata;
- ogni documento, da concordare con l'ufficio preposto, atto a dimostrare la condizione di difficoltà dichiarata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ISEE corrente, comunicazione del datore di lavoro o buste paga da cui si evinca il collocamento in cassa integrazione o la riduzione dell'orario di lavoro per il periodo dichiarato, etc..)

La domanda può essere sottoscritta, oltre che dall'inquilino firmatario del contratto di locazione, da un familiare anagraficamente convivente o dall'amministratore di sostegno.

Al fine dell'ottenimento del contributo sarà necessario produrre da parte del proprietario dell'alloggio il modulo dallo stesso sottoscritto (allegato B), entro i termini indicati dall'ufficio comunale presso il quale è stata presentata la domanda. Gli uffici comunali contatteranno i proprietari degli alloggi una volta verificata la sussistenza dei requisiti di accesso degli inquilini e la finanziabilità delle domande presenti nella graduatoria provvisoria. Per le domande riammesse in seguito alla presentazione di opposizione alla graduatoria provvisoria, il modulo di competenza del proprietario sarà richiesto dagli uffici comunali una volta accertati l'esistenza dei requisiti e la finanziabilità della domanda.

**La consegna da parte del proprietario del modulo sottoscritto (allegato B) costituisce condizione in mancanza della quale la domanda decade e non sarà possibile l'erogazione del contributo.**

**Nel caso in cui l'attestazione ISEE dovesse superare la soglia di euro 26.000 la domanda non sarà ammessa.**

## **ART. 10 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE, TEMPISTICHE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Una volta raccolte le domande e provveduto all'eventuale richiesta di integrazione della documentazione, che il cittadino è tenuto a presentare secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 9, il Comune procede alla verifica dei requisiti di accesso e l'attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti all'art. 7, servendosi anche di eventuali Commissioni ad hoc, ed alla pubblicazione della graduatoria a livello comunale, secondo le modalità stabilite all'art. 8.



I contributi destinati saranno decisi dai singoli Comuni, entro i massimali citati all'art. 5, sulla base della disponibilità dei fondi e del numero di domande pervenute.

Il contributo sarà erogato con bonifico sul conto corrente del proprietario entro il 15 ottobre 2021.

### **ART. 11 – CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Comune, acquisita la domanda da parte dell'inquilino provvede:

- Alla valutazione dei requisiti e attribuzione del punteggio;
- Alla richiesta e acquisizione dell'eventuale documentazione integrativa necessaria;
- alla determinazione dei beneficiari e degli importi;
- alla redazione e pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva;
- all'acquisizione del modulo a firma del proprietario (allegato B);
- alla liquidazione del contributo.

È inoltre compito dei Comuni di residenza dei beneficiari svolgere:

- le verifiche da effettuarsi in fase valutativa dell'istanza;
- i successivi controlli, anche a campione, sulla veridicità delle situazioni dichiarate dai richiedenti. Nel caso sia accertata l'erogazione indebita di contributi attraverso dichiarazioni non veritiere, i Comuni competenti provvedono immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

In caso di somme indebitamente corrisposte sulla base di dichiarazioni mendaci, i Comuni informano Regione Lombardia e l'autorità competente.

### **ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e dei d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato con il presente Bando. I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.